

Regolamento diocesano approvato dal Consiglio diocesano nella seduta del 24 ottobre 2019

Il Consiglio diocesano dell'Azione Cattolica di Trieste, riunito il 24 ottobre 2019, esaminato l'Atto Normativo e il Regolamento Nazionale in vigore, li considera sua norma; tenendo conto della situazione associativa esistente in diocesi, li integra nei seguenti punti:

1. Associazioni parrocchiali/interparrocchiali

1.1 L'Assemblea parrocchiale elettiva è composta dagli aderenti che hanno compiuto 14 anni. Più precisamente, l'Atto Normativo Diocesano (di seguito denominato AN) all'articolo 4.1 afferma:

“Ogni tre anni [...] l'Assemblea elettiva [...] elegge il Consiglio parrocchiale. Le elezioni, a scrutinio segreto, prevedono che ogni avente diritto esprima un numero di preferenze inferiore di un'unità al numero dei consiglieri da eleggere per il rispettivo settore o articolazione.

Il Consiglio parrocchiale [...] è composto dai rappresentanti dei settori e delle articolazioni presenti nella realtà parrocchiale in numero commisurato agli aderenti e variabile tra 1 e 4 per ogni settore o articolazione.”

Quanto sopra si intende anche in riferimento alle Associazioni Interparrocchiali (cfr artt. 19 e 21 del Regolamento nazionale).

A livello parrocchiale (rispettivamente interparrocchiale) le elezioni e la composizione del Consiglio si svolgono nella forma più rispondente alla situazione e alle consuetudini locali, purché non in contrasto con quanto previsto dal Regolamento nazionale.

1.2. Le Associazioni parrocchiali o interparrocchiali (di seguito denominate Associazioni) sono rappresentate, nell'Assemblea diocesana elettiva, dal Presidente parrocchiale o interparrocchiale e da un delegato per ogni settore/articolazione (Adulti, Giovani, Acr) presente. Se, ad esempio, un'Associazione ha solo il Settore adulti, essa sarà rappresentata dal Presidente e da un delegato del Settore Adulti. Se sono presenti il Settore Adulti, quello Giovani, e l'Acr, l'Associazione sarà rappresentata dal Presidente e da un delegato per ciascun settore/articolazione. I delegati delle Associazioni sono eletti dall'Assemblea parrocchiale/interparrocchiale o dal neo eletto Consiglio parrocchiale/interparrocchiale e comunicati alla Commissione elettorale diocesana entro e non oltre 15 giorni prima dell'assemblea diocesana.

Un'Associazione ha diritto a un delegato in più se supera i 30 aderenti, o a due in più se supera i 50 aderenti, comprendendo nel numero degli aderenti anche quelli

dell'Acr (cfr AN art. 5.2). Il o i delegati in più saranno eletti per il o i settori/articolazione con il maggior numero di aderenti.

1.3 La costituzione di nuove associazioni interparrocchiali può essere proposta alla Presidenza diocesana dalle Associazioni coinvolte (cfr. art. 16.4 del Regolamento nazionale).

2. Associazione diocesana

2.1 Composizione dell'Assemblea elettiva

L'Assemblea diocesana elettiva è costituita dai Presidenti e dai delegati delle Associazioni, dai membri eletti del Consiglio diocesano uscente, dai segretari e dai delegati del Movimento Studenti e dei Movimenti presenti nella realtà diocesana. Fanno parte dell'Assemblea elettiva a pieno titolo anche i Consiglieri nazionali presenti in Diocesi che sono comparati ai consiglieri uscenti.

2.2 Candidati

L'elettorato attivo è costituito dagli aderenti che hanno compiuto 14 anni; l'elettorato passivo è costituito dagli aderenti che abbiano compiuto 18 anni. Chi intende candidarsi al Consiglio diocesano deve farlo formalmente entro l'inizio dell'assemblea presso la Commissione elettorale.

Possono candidarsi come responsabili unitari:

- presidenti parrocchiali in carica;
- segretari e amministratori parrocchiali in carica;
- membri del consiglio diocesano in scadenza di mandato.

Non sono ammesse candidature in più di una lista.

2.3 Svolgimento della votazione

Ciascun membro dell'Assemblea diocesana elettiva ha diritto di voto per i Responsabili Unitari e per il settore/articolazione per cui è delegato.

- I Presidenti parrocchiali votano per tutte le liste.
- I membri del Consiglio uscente, compreso il segretario e l'amministratore, che non siano già Presidenti o delegati per un'Associazione, votano per i Responsabili Unitari e per il settore/articolazione fino ad allora rappresentati nel consiglio uscente.
- I Segretari del MSAC e dei Movimenti presenti in Diocesi votano per i candidati della lista Unitaria e per quelli del settore/articolazione d'appartenenza.

2.4 Elezione del Consiglio

L'Assemblea diocesana elettiva è convocata alla conclusione del mandato del Presidente e del Consiglio diocesano per eleggere i 15 membri del nuovo Consiglio. Le votazioni avvengono su quattro liste di candidati con le seguenti modalità:

- Lista dei Responsabili unitari: si esprimono 3 preferenze; risultano eletti i primi 4.
- Lista del Settore Adulti: si esprimono 3 preferenze; risultano eletti le 2 donne e i 2 uomini, ove presenti, che hanno ottenuto il maggior numero di consensi.
- Lista del Settore Giovani: si esprimono 3 preferenze; risultano eletti le 2 donne e i 2 uomini, ove presenti, che hanno ottenuto il maggior numero di consensi.
- Lista dell'Acr: si esprimono 2 preferenze; risultano eletti i 3 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi.

2.5 Deleghe

E' ammesso il voto per delega, purché il delegato sia membro dell'Assemblea e non abbia più di una delega.

2.6 Compiti del Consiglio diocesano eletto

Il neoeletto Consiglio diocesano procede in primo luogo alla votazione di una terna di nominativi da sottoporre al Vescovo per la nomina del Presidente diocesano.

Il Consiglio diocesano, nella sua prima riunione con il Presidente diocesano nominato:

- elegge quattro Vicepresidenti, due per Settore, e il Responsabile dell'Acr;
- elegge il Segretario e l'Amministratore diocesani, su proposta del Presidente diocesano;
- ratifica l'elezione dei Segretari diocesani del Movimento Studenti, nonché dei Movimenti regolarmente costituiti in diocesi;
- esprime 3 nomi per l'elezione dei rappresentanti dell'Associazione diocesana all'Assemblea nazionale indicando un Adulto, un Giovane e un rappresentante dell'ACR, includendo tra questi il Presidente diocesano.

Non partecipano a questa elezione i rappresentanti della FUCI e del MIEAC. All'Assemblea nazionale prende anche parte, come delegato, il Segretario diocesano del Movimento Studenti eletto con il maggior numero di voti e i segretari dei Movimenti costituiti.

3. Organi associativi e norme di funzionamento

3.1 Le riunioni del Consiglio (diocesano e parrocchiale/interparrocchiale) sono valide se ad esse partecipa la maggioranza semplice degli aventi diritto.

Le decisioni del Consiglio (diocesano e parrocchiale/interparrocchiale) sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti e quando a tutti i membri sia stato comunicato preventivamente l'ordine del giorno.

Per alcuni temi ritenuti importanti dal Consiglio (relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare o all'apertura di nuove Associazioni) si può adottare il voto a maggioranza assoluta su richiesta motivata di almeno 3 consiglieri.

Le decisioni della Presidenza diocesana sono valide se approvate a maggioranza dagli aventi diritto al voto.

3.2 Il Presidente diocesano deve essere iscritto all'AC da almeno un triennio.

3.3 Ogni preesistente Regolamento diocesano o norma integrativa aggiunta risultano decaduti. Per quanto qui non contemplato, valgono le disposizioni dell'AN ed il Regolamento nazionale.